



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 - Tel. 070/934501 – P.I. 00570460923

www.comune.sardara.vs.it

Copia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 80 del 31/07/2017

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 9 AL PIANO URBANISTICO COMUNALE - MODIFICA DI DETTAGLIO ALLE NORME DI ATTUAZIONE RIGUARDANTE LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE (SRB) PER TELEFONIA MOBILE.

L'anno 2017 addì 31 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previo l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MONTISCI Roberto	Sindaco	Si
MELIS Ercole	Vice Sindaco	Si
TUVERI Giuseppe	Consigliere	Si
IBBA Simona	Consigliere	AG
CADDEO Andrea	Consigliere	Si
CASTI Nicola	Consigliere	Si
ABIS Mauro	Consigliere	Si
PISU Raimondo	Consigliere	Si
IBBA Roberto	Consigliere	Si
CADDEO Roberto	Consigliere	Si
MAMELI Antonio	Consigliere	Si
STERI Simone	Consigliere	No
SADERI Sergio	Consigliere	Si

Totale Presenti: 11

Partecipa il Segretario Comunale CORDA Cristina.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

CASTI Nicola

CADDEO Roberto



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE N. 9 AL PIANO URBANISTICO COMUNALE - MODIFICA DI DETTAGLIO ALLE NORME DI ATTUAZIONE RIGUARDANTE LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE (SRB) PER TELEFONIA MOBILE.

Omissis... vedi registrazione – Art. 43 Regolamento funzionamento Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO – PRESIDENTE ILLUSTRA.

PREMESSO che nel territorio comunale sono presenti diverse apparecchiature di ricetrasmissione del segnale telefonico installate negli anni da parte dei gestori di telefonia operanti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che la normativa in materia si è evoluta nel corso degli ultimi tempi, generando spesso evidenti contrasti nei confronti dei regolamenti locali;

DATO ATTO che il Comune di Sardara ha da tempo adottato un Regolamento Edilizio che consente l'installazione delle Stazioni Radio per telecomunicazioni limitatamente ad alcune aree espressamente individuate (zona G4₄ - servizi per telecomunicazioni);

CONSIDERATO inoltre che:

- Gli Enti locali, pur potendo adottare appositi Regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 36/2001, non possono comunque porre dei vincoli generici o generalizzati;
- La giurisprudenza dominante, in materia di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni, dispone che la localizzazione in aree preferenziali debba essere supportata da appositi studi ed analisi tecniche; tale orientamento è confermato dalle Direttive Regionali in materia;
- Inoltre ai sensi dell'art. 86 c. 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture per telecomunicazioni sono equiparate ad opere di Urbanizzazione primaria, confermando pertanto l'importanza della loro capillare diffusione, fatto che contrasta con la previsione di aree "preferenziali" per la loro installazione; infatti la preferenza per la localizzazione in aree predefinite senza il supporto di opportune analisi tecniche, potrebbe rendere impossibile la capillarità della ricezione del segnale, con conseguente danno per l'utenza;

ATTESO che

- Alcuni gestori telefonici, nel corso degli anni hanno avuto l'esigenza di adeguare i loro impianti con l'obiettivo di migliorare il servizio e la ricezione del segnale in tutto il territorio comunale;
- Il Comune, sulla base del proprio Regolamento, ha, in alcuni casi, respinto suddette istanze non ritenendole coerenti con lo strumento urbanistico, innescando il ricorso dei richiedenti e diversi contenziosi amministrativi e giudiziari che si protraggono a tutt'oggi.

CONSIDERATO infine che:

- il vincolo imposto dal Regolamento Edilizio appare superato dalle sopravvenute disposizioni legislative e giurisprudenziali,
- in linea generale, è importante sia il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza per quanto riguarda una migliore ricezione del segnale nel territorio che la garanzia della salute e della pubblica incolumità per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche;
- per tal motivo si deve attuare in tal senso un apposito adeguamento al Piano Urbanistico Comunale, con l'obiettivo di evitare strascichi legali, anche futuri, con possibili ripercussioni, anche economiche, sull'Amministrazione;

DATO ATTO che l'obiettivo può essere raggiunto con apposita variante di dettaglio al PUC, che si concretizza con la modifica all'art. 26, delle norme d'Attuazione riguardante la sottozona G4₄ (servizi per telecomunicazioni);



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

VISTA la nuova stesura dell'art. 26 delle norme Tecniche d'Attuazione - allegato O.2 al PUC, come predisposta e firmata dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore Tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 22.12.1989, n. 45 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.A. EE. LL.F.U. n. 2266/U del 20.12.1983;

VISTA la L.R. n. 23 del 11.10.1985 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 228 del 03.08.1994 (Direttiva per le zone agricole);

VISTA la L.R. n. 28 del 12.08.1998;

VISTO il D.P.R.S. N. 82 del 07.09.2006;

AI SENSI dell'art. 20 della L.R. 22.12.1989, n. 45;

Il Sindaco – Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere CADDEO Roberto: anticipa che se questo punto non verrà rinviato il gruppo di minoranza non parteciperà al voto. Evidenzia come documenti così importanti non possono essere consegnati al gruppo di minoranza alle ore 13:00 del giorno in cui si tiene il Consiglio. Si tratta di un punto molto importante che necessita di attenta valutazione. Osserva come negli anni passati si sia fatta una specie di battaglia per l'impatto delle antenne e ora le si vuole portare in una zona più vicina ai cittadini e al centro abitato. Conclude osservando che, se fossero fondate le voci che circolano sull'importo del canone, sembrerebbe che si stia svendendo l'area visti i valori di mercato.

Replica il SINDACO: in altre circostanze non avrei esitato a rinviare per avere la possibilità di avere un voto favorevole anche della minoranza, ma in questo caso è diverso. L'ordine del giorno aggiuntivo si è reso necessario perché solo nei giorni scorsi ha avuto un incontro in Regione con i funzionari dell'Assessorato Enti Locali che hanno confermato la necessità di adottare la variante al PUC per poter autorizzare lo spostamento dell'antenna da parte di VODAFONE. Indica i motivi di interesse pubblico che stanno alla base del trasferimento dell'antenna: migliore ricezione del segnale e chiusura dei contenziosi in essere con Vodafone e Telecom, con spostamento anche dell'antenna Telecom che è a ridosso delle abitazioni e che crea sicuramente un maggior impatto di tipo visivo.

Interviene il Consigliere MAMELI Antonio: ringrazia per le delucidazioni date dal Sindaco ma conferma che i Consiglieri non possono esprimersi senza dovuta ponderazione, considerato che i documenti sono stati messi a disposizione alle ore 13:00 di oggi. Rinnova la richiesta di rinvio perché ritiene non siano state rispettate le prerogative dei Consiglieri di minoranza.

Interviene il Consigliere CADDEO Andrea: ricorda come la precedente amministrazione avesse posto delle questioni di carattere urbanistico che hanno creato la contrapposizione con Telecom. Evidenzia come con questo accordo si possano sanare entrambi i contenziosi esistenti, sia con TELECOM che con VODAFONE. Sul canone sottolinea come non ci sia stata una vera contrattazione, considerato che il Comune si è attenuto a quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato tra ANCI e le maggiori compagnie telefoniche. Conclude osservando che questa appare la soluzione più accettabile per i cittadini.

Interviene il SINDACO: precisa che l'urgenza di approvare questa modifica alle norme di attuazione al PUC discende dal fatto che già a giugno c'è stato un rinvio nel giudizio al TAR per trattative in corso e l'avvocato del Comune ha indicato l'opportunità di addivenire all'accordo con VODAFONE prima della prossima udienza. A ciò aggiungasi che questa variante non incide sulla cartografia e non fa altro che recepire quanto già dispone la legge.



Si procede con le DICHIARAZIONE DI VOTO.

Dichiarazione di CADDEO Roberto: ritiene che non siano emersi dal dibattito elementi ulteriori rispetto a quanto detto prima. Le valutazioni che ha fatto il Sindaco il gruppo di minoranza non le ha potute fare, visto che non è stato messo nelle condizioni di conoscere l'argomento. Manca l'elemento basilare per una discussione sana e arrivare ad un voto meditato. Conferma che il gruppo di minoranza non parteciperà al voto.

Dichiarazione di IBBA Roberto: personalmente si dichiara rammaricato per questa situazione ma, considerati tutti gli elementi che il Sindaco e l'Assessore Caddeo hanno fornito per spiegare l'urgenza della votazione, annuncia voto favorevole del gruppo.

IL PRESIDENTE rilevato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito:

Favorevoli: n. 8;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

I Consiglieri di minoranza (Caddeo Roberto, Mameli Antonio, Saderi Sergio), pur restando seduti tra i banchi dell'opposizione, non partecipano al voto.

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI APPROVARE** la variante di dettaglio n° 9 al Piano Urbanistico Comunale consistente essenzialmente nella modifica all'art. 26, delle Norme d'Attuazione riguardante la sottozona G4₄ (servizi per telecomunicazioni);
3. **DI DARE ATTO** che la variante è disposta per dare attuazione a sopravvenute disposizioni normative, orientamenti giurisprudenziali e direttive Regionali in materia di Telecomunicazioni, come risulta dalle modifiche apportate all'allegato O.2 limitatamente all'art. 26, ove le suddette modifiche sono riportate in barrato e in neretto;
4. **DI DISPORRE** che gli Uffici Comunali competenti attuino tutti gli adempimenti di cui all'art. 20 della L.R. n° 45/89;
5. **DI ALLEGARE** alla presente gli elaborati di variante:
 - O.1 - Relazione
 - O.2 - Norme d'Attuazione;

RAVVISATA l'urgenza, con separata votazione espressa nelle forme di cui sopra e riportante lo stesso esito della precedente, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 86**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **ADOZIONE VARIANTE N. 9 AL PIANO URBANISTICO COMUNALE - MODIFICA DI DETTAGLIO ALLE NORME DI ATTUAZIONE RIGUARDANTE LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE (SRB) PER TELEFONIA MOBILE.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/07/2017**

Il Responsabile del Settore
Ing. Pierpaolo Corrias



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to MONTISCI Roberto

Il Segretario Comunale
F.to CORDA Cristina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 02/08/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17/08/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to CORDA Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **31/07/2017**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale
CORDA Cristina